



TRIBUNALE DI BENEVENTO
Presidenza

DECRETO N. 72/22

Benevento li, 20 luglio 2022

**BANDO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI AL TIROCINIO FORMATIVO
EX ART. 73 D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013. n. 98, e ss.mm.)**

Visto l'articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito in legge 98/2013, che prevede tirocini di formazione della durata di diciotto mesi negli uffici giudiziari per giovani laureati particolarmente meritevoli, che *possono svolgersi «contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di una adeguata formazione»;*

Rilevato, in particolare, che la predetta disposizione di legge impone che i candidati siano *«in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42 ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età»;*

Visto l'articolo 50.2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), che ha inserito nell'articolo 73 D.L. 69/2013 il comma 11-bis, in base al quale, tra l'altro, *«L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;*

Considerato che il comma 13 già prevedeva che *«Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale»* e il comma 15 che *«L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario»;*

DECRETA

Art. 1

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande all'ammissione dei tirocini formativi ex art. 73 dl. n. 69/2013 presso il Tribunale di Benevento.

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età;
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Qualora le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

La domanda va presentata mediante piattaforma informatica raggiungibile al seguente indirizzo: <https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/>.

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.

Art. 2

Le domande presentate verranno esaminate con cadenza trimestrale ai fini dell'assegnazione ai magistrati (tutors), per i posti disponibili previa formazione della graduatoria secondo i criteri previsti dal successivo articolo 6.

Art. 3

Gli ammessi al tirocinio saranno affiancati ad un magistrato affidatario ed avranno compiti di studio, ricerca, redazione bozze di provvedimenti e scheda del processo.

All'esito del tirocinio, in caso di esito positivo, verrà rilasciata un'attestazione di frequenza, corredata da relazione del magistrato affidatario.

Al tirocinante non compete alcun rimborso spese a carico dell'Ufficio, eccezion fatta per la borsa di studio di cui all'art. 73.8-bis d.l. n. 69/2013, la cui determinazione è rimessa al Ministro della Giustizia.

Art. 4

I tirocinanti sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui alla convenzione per l'attivazione del progetto formativo, ovvero:

1. svolgere l'attività formativa per almeno 40 ore mensili certificata dai tutors con cadenza mensile;

2. seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
3. rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
5. rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
6. astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
7. indicare al magistrato affidatario ogni situazione di incompatibilità, anche potenziale.

Art. 5

Il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario nonché per sopravvenute esigenze organizzative.

Art. 6

La graduatoria finale verrà formata dalla Commissione nominata con decreto n.114/13 e successive modifiche secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

- media più alta nelle seguenti quattro materie: diritto privato, diritto processuale civile, diritto penale e diritto processuale penale;
- voto di laurea;
- minore età anagrafica;
- possesso di altri titoli universitari o postuniversitari;
- frequenza della Scuola di Specializzazione in corso.

Art. 7

Per tutto quanto non richiamato nel presente bando, si applica l'art. 73 D.L. n. 69/2013.

Al presente bando viene data la più ampia diffusione, mediante la sua pubblicazione sul sito ufficiale del Tribunale, del locale Ordine Forense e con affissione negli spazi autorizzati degli Uffici Giudiziari.

Il Presidente del Tribunale
Dr.ssa Marilisa Rinaldi

